

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

Spett.le

Provincia di Brindisi

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Piazza S. Teresa, 236016 – Brindisi (BR)

Al Dirigente Dott. Pasquale Epifani

Al Dott. Oscar Fernando D'Urso

provincia@pec.provincia.brindisi.it

pasquale.epifani@provincia.brindisi.it

oscar.durso@provincia.brindisi.it

e p.c.

Comune di Brindisi

Piazza Matteotti 1

72100 – Brindisi (BR)

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia

Sezione Transizione Energetica

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

12 aprile 2024

Oggetto: Apollo Brindisi Gentile S.r.l. – Procedimento di VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW sito nel Comune di Brindisi (BR). Osservazioni e controdeduzioni al verbale della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 15 marzo 2024.

Spett.le Provincia di Brindisi,

il sottoscritto Giuseppe Truglio, in qualità di legale rappresentante della società Apollo Gentile S.r.l., CF/PIVA 03160010215, avente sede in Bolzano (BZ), Via della Stazione 7 (la “**Società**” o “**Apollo**”) con la presente intende formulare osservazioni e controdeduzioni a quanto riportato nel verbale relativo alla conferenza di servizi tenutasi in data 15 marzo 2024 (la “**Seconda Conferenza di Servizi**”) nell’ambito del procedimento di PAUR avviato in data 29 giugno 2023 in relazione all’impianto in oggetto, al contempo trasmettere le integrazioni richieste dal Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia all’interno del succitato verbale.

PREMESSO CHE

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

- 1) La Società è titolare del progetto di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW e relative opere connesse da localizzare nel Comune di Brindisi (BR) (l'“**Impianto**”).
- 2) In data 27 ottobre 2022, con provvedimento dirigenziale n. 109, la Provincia ha disposto l'assoggettamento dell'Impianto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 ss. D.lgs. 152/2006.
- 3) In data 30 maggio 2023, con nota prot. n. 18582, la Società ha presentato istanza di VIA, successivamente integrata in data 26 giugno 2023 ai fini dell'avvio di un procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis D.lgs. 152/2006.
- 4) Le aree ove si trova l'Impianto sono qualificate come aree agricole ai sensi del PRG vigente del Comune di Brindisi e:
 - a. ricadono in parte in ambito PAI (a meno di 100 m da corsi d'acqua censiti nel PAI facenti parte del reticolo idrografico, e in particolare entro la fascia di 150 m prevista dalle cartografie IGM e dalla Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia);
 - b. ricadono in ambito territoriale distinti (ATD) ai sensi del PUTT/p denominati:
 - i. “*Emergenze idrogeologiche (area annessa idrologia secondaria)*”, ai sensi dell'art. 3.8 NTA del PUTT/p, in adiacenza a un corso d'acqua secondario;
 - ii. “*Beni Architettonici extra urbani*” ai sensi dell'Art. 3.16 NTA del PUTT/p, con riferimento alla fascia di rispetto della Masseria Restinco;
 - c. presentano componenti idrologiche – Reticolo RER del PPTR.
- 5) In data 29 giugno 2023, codesto Ente ha avviato il procedimento di PAUR per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'Impianto.
- 6) In data 25 luglio 2023, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha espresso il proprio **parere di compatibilità dell'Impianto alle NTA del PAI, senza alcuna riserva**, richiedendo alcune integrazioni allo studio idraulico e alla relazione idrogeologica da produrre in fase esecutiva, che la Società, per spirito di collaborazione e su richiesta della Provincia medesima, ha presentato (pur non essendovi tenuta) in data 22 febbraio 2024. **Tale parere risulta essere stato acquisito agli atti di codesto Ente in pari data al prot. No. 00025631.**
- 7) In data 31 luglio 2023, con nota prot. 26264, **Rete Ferroviaria Italiana (RFI)** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 8) In data 2 ottobre 2023, con nota prot. 42927, il **Comando Scuole A.M./3[^] Regione Aerea** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 9) In data 19 ottobre 2023, con nota prot. 25929, il **Comando Militare Esercito** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 10) In data 25 ottobre 2023, con nota prot. 70090/2023, la società **Acquedotto Pugliese S.p.A.** ha espresso il proprio **nulla-osta**.
- 11) In data 24 novembre 2023, codesto Ente ha convocato per il giorno 15 dicembre 2023 la prima riunione della conferenza di servizi in modalità ai sensi dell'art. 14-ter, Legge 241/90.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

- 12) All'esito della prima riunione della conferenza di servizi la Società provvedeva nel mese di gennaio e febbraio 2024 a fornire riscontro alle richieste di chiarimento e alle osservazioni espresse dalla conferenza di servizi.
- 13) In data 22 febbraio 2024, la Provincia ha convocato per il 15 marzo 2024, la seduta conclusiva della conferenza di servizi, chiedendo al Comune, all'Autorità di Bacino e al Servizio Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia l'emissione del proprio parere con riferimento:
 - a. all'interferenza del progetto con la fascia di 100 m dagli elementi del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 6 NTA del PAI, tutelato anche ai sensi dell'art. 3.08 NTA del PRG, come adeguato al PUTT/p;
 - b. l'intervento compensativo di rimboschimento proposto dalla Società con riferimento all'area nord dell'Impianto nella porzione interferente con la fascia di rispetto *sub a.*;
 - c. la presenza di componenti appartenenti al reticolo RER ai sensi del PPTR, precisando con riferimento a tale aspetto che in assenza di riscontri da parte della Regione avrebbe considerato le aree come idonee ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010.
- 14) In data 23 febbraio 2024, con nota prot. 6399, **ENAC** ha espresso il proprio **nulla-osta**.
- 15) In data 26 febbraio 2024, con nota prot. 67043, la società **Acquedotto Pugliese S.p.A.** ha espresso il proprio **nulla-osta** (identico per contenuto a quello già espresso in data 25 ottobre 2023).
- 16) In data 29 febbraio 2024, con nota prot.7621, il **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia**, ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 17) In data 12 marzo 2023, con nota prot. 8656, **ARPA Puglia** ha espresso il proprio **parere favorevole**.
- 18) In data 19 marzo 2024, con nota prot. 9485, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha espresso il proprio **parere di compatibilità dell'Impianto alle NTA del PAI**. Si nota che tale parere risulta identico a quello già espresso dalla medesima autorità in data 25 luglio 2023.
- 19) In data 20 marzo 2024, con nota prot. 9624, la Regione-Servizio Demanio e Patrimonio ha reso il proprio **parere di non competenza** alla luce dell'**assenza di interferenze con aree del demanio armentizio**.
- 20) Non sono pervenuti riscontri o obiezioni da parte della Regione con riferimento alla compatibilità dell'Impianto rispetto agli elementi appartenenti al reticolo RER.
- 21) In data 31 luglio 2023 (con nota n. 2635) e in seguito in data 12 dicembre 2023 (con nota n. 41070) e 11 gennaio 2024 (con nota n. 1191), il Comune di Brindisi ha espresso e poi confermato il proprio Parere Negativo sull'Impianto.
- 22) In particolare il Parere Negativo del Comune di Brindisi (identico in tutte e tre le occasioni) si basa sulle seguenti affermazioni:
 - a) la società proponente non svolgerebbe attività connesse con la produzione agricola, in contrasto con:
 - i. l'art. 48 NTA del PRG vigente secondo il quale in aree agricole sono ammesse attività industriali connesse all'agricoltura, la cui autorizzazione sarebbe subordinata alla condizione che il soggetto interessato rivesta la qualifica di imprenditore agricolo o azienda agricola;
 - ii. l'art. 49 del DL n. 13 del 24.02.2023, ai sensi del quale: *“gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,*

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo”:

- b) l'intervento sarebbe incompatibile con le previsioni di cui all'art. 3.08 della NTA del PRG vigente, come adeguato al PUTT/p, che ammetterebbe nelle aree annesse ai corsi d'acqua *“la realizzazione di impianti tecnici di **modesta entità**, quali cabine elettriche”*, concetto che non sarebbe applicabile all'Impianto;
 - c) l'Impianto non risulterebbe conforme ai requisiti minimi di cui alle linee guida in materia di impianti agrovoltaiici emanate dal MASE.
- 23) La Società ha ampiamente e diffusamente riscontrato e confutato le argomentazioni dedotte dal Comune di Brindisi nel Parere Negativo e da codesta amministrazione durante la seconda conferenza di servizi, producendo, su invito di codesta Provincia, anche un'apposita nota in data 22 marzo 2024 (qui allegata sub A) da allegare al redigendo verbale di conferenza (la **“Nota”**).
- 24) Nonostante le esaustive argomentazioni e deduzioni, codesta amministrazione, in data 25 marzo 2024 ha trasmesso alla Società e agli altri enti coinvolti copia del verbale della Seconda Conferenza, all'esito della quale:
- a. ha nuovamente richiesto all'Autorità di Bacino di esprimere il proprio parere sulla compatibilità con le disposizioni di cui all'art. 6 NTA del PAI delle opere di rimboschimento previste nel progetto, sull'assunto che il parere dell'Autorità di Bacino espresso con nota prot. 8533 del 19 marzo 2024 non farebbe espresso riferimento a tali opere ma solo all'impianto fotovoltaico;
 - b. in aggiunta alla richiesta *sub a.*, e **in assenza di qualsiasi riscontro da parte dell'Autorità di Bacino**, assegnato al proponente 20 giorni dalla ricezione del verbale della Seconda Conferenza per *“trasmettere gli elaborati progettuali di modifica del layout dell'impianto in accoglimento delle criticità evidenziate dagli enti interessati relativamente al rispetto delle distanza dal reticolo idrografico presente nell'area di intervento”*, , che poiché l'impianto e le opere di rimboschimento ricadono a meno di 100 m dai corsi d'acqua appartenenti al predetto reticolo idrografico ricadente in ambito PAI, gli stessi sarebbero incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 6 NTA del PAI. Norma in forza del quale non sarebbe consentito *“l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente”* e *“possono essere consentiti la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico,*

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

comprehensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione”;

- c. in relazione alle aree oggetto di tutela da parte del PPTR (i.e. presenza di componenti idrologiche – Reticolo RER), ha richiesto al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia di esprimere il proprio parere in materia paesaggistica, sull’assunto che il procedimento paesaggistico “*non risulta delegato*” al Comune di Brindisi;
 - d. ha rappresentato la necessità che la Società rispetti una distanza di 150 m dal reticolo idrografico alla luce del Parere Negativo espresso dal Comune;
 - e. ha invitato la Società a valutare una soluzione di connessione alternativa che eviti il passaggio su terreni agricoli prediligendo i sedimi stradali, alla luce di quanto asseritamente indicato dall’Autorità di Bacino nel parere prot. n. 8533 del 19 marzo 2024.
- 25) Il tutto senza considerare minimamente le argomentazioni esposte dalla scrivente e continuando a persistere in argomentazioni **prive di fondamento sia in fatto che in diritto per le seguenti ragioni.**

NEL MERITO si osserva quanto segue**A) Sulla compatibilità del progetto rispetto alle disposizioni delle NTA del PAI e sull’illegittimità della richiesta di revisione del progetto da parte della Provincia al fine di escludere la fascia di 150 m del reticolo idrografico**

In merito all’interferenza del progetto e alle opere di rimboschimento con la fascia di 150 m dagli elementi del reticolo idrografico incluso nel perimetro del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) di cui all’art. 6 NTA PAI (interferenza che, preme precisare, non è mai stata negata dalla Società, contrariamente a quanto codesta Provincia continua erroneamente ad affermare), si rileva che:

- (i) ai sensi dell’art. 4, comma 1, NTA del PAI “*in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10*”;
- (ii) ai sensi dell’art. 4, comma 4, NTA del PAI la realizzazione degli interventi previsti nelle aree di cui al predetto comma 1 (tra le quali quelle relative al reticolo idrografico di cui si discute – disciplinate dall’art. 6 NTA del PAI) è sottoposta al **parere vincolante** dell’Autorità di Bacino;
- (iii) l’intervento in oggetto e le opere di rimboschimento ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 6 delle NTA del PAI.

Pertanto, in forza di un’interpretazione sistematica delle NTA del PAI, la valutazione in merito alla compatibilità dell’intervento in oggetto rispetto alle aree di interesse e alla specifica disciplina prevista spetta in via esclusiva all’Autorità di Bacino.

In merito, si ricorda che l’Autorità di Bacino ha espresso in due occasioni il **proprio parere favorevole senza alcuna riserva**, in particolare:

- a. in data 25 luglio 2023, e
- b. in data 19 marzo 2024.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

In entrambi i casi espletando le proprie valutazioni anche rispetto all'art. 6 NTA del PAI. Tale valutazione è stata operata in relazione all'intero progetto, anche delle opere di rimboschimento.

Invero, ai fini della compiuta descrizione del progetto e delle relative opere l'Autorità di Bacino rinvia nel secondo paragrafo introduttivo in cui illustra brevemente l'iniziativa al "**tutto come meglio nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e valutati**". Recita infatti il secondo paragrafo dei pareri resi dall'Autorità:

*“L'impianto fotovoltaico distribuito su una superficie di circa 92.064 mq, sarà composto da 9.240 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali di potenza pari a 700Wp montati su strutture ad inseguitori monoassiali. I principali componenti dell' impianto sono, oltre al generatore fotovoltaico: linee elettriche di campo interrate di bassa tensione; n. 40 inverter di campo; n. 2 cabine di campo; n. 1 cabina utente; n. 1 cabina di consegna; linee elettriche interrate a bassa tensione per il trasporto dell'energia dagli inverter di campo alle Cabine di Campo; trasformatori MT/BT e relative apparecchiature elettriche di comando e protezione; Cabina di Smistamento, in cui viene raccolta tutta l' energia prodotta dall' impianto fotovoltaico; il cavidotto aereo MT (di lunghezza pari a circa m 2.935) per il trasferimento dell' energia prodotta dall' impianto fotovoltaico verso la Cabina Primaria MT/ A T Enel Distribuzione; **il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e valutati**”.*

In aggiunta, le successive considerazioni e il parere favorevole sono espressi "**esaminata l'intera documentazione progettuale complessivamente resa disponibile**".

Si nota che la documentazione progettuale trasmessa all'Autorità di Bacino include anche le proposte opere di rimboschimento da localizzare a nord dell'area di installazione dell'Impianto. Gli stessi pareri contengono espresso riferimento all'esistenza del reticolo idrografico nell'area a nord dell'impianto e all'interferenza con la fascia di 150 m prevista nella cartografia PAI.

In forza di quanto precede, appare pacifico che le valutazioni di compatibilità espresse dall'Autorità di Bacino si riferiscano anche alle opere di rimboschimento e non solo al campo fotovoltaico. Pertanto, la richiesta rivolta da codesto ente all'Autorità di Bacino di confermare la compatibilità delle opere di rimboschimento appare ultronea e non necessaria, costituendo un inutile aggravio del procedimento.

In merito, l'Autorità di Bacino ha infatti rilasciato in data 10 aprile 2024 un **ulteriore e terzo** parere, a integrazione di quello emesso in data 19 marzo 2024, nel quale si esplicita il riferimento alle opere di rimboschimento, che si allega alla presente sub B.

Per quanto qui di interesse, nel parere del 10 aprile 2024, l'Autorità ha esplicitato la compatibilità delle opere di rimboschimento “trattandosi di opere boschive e non di coltivazioni agricole, quindi con effetti benefici dal punto di vista idraulico”.

Alla luce di quanto precede, e considerata la natura **vincolante** dei pareri espressi dall'Autorità di Bacino, la Provincia non può discostarsi o ignorare tali pareri per gli aspetti di competenza dell'Autorità di Bacino né operare essa stessa valutazioni autonome non avendone la competenza *ex lege*, pena l'illegittimità.

Ne deriva, alla luce altresì dell'ultimo parere integrativo espresso dall'Autorità di Bacino, che la richiesta della Provincia di rivedere il progetto sulla base di un'asserita incompatibilità con le disposizioni di cui all'art. 6 NTA del PAI, escludendo la fascia di 150 m del reticolo idrografico, risulta non fondata su alcuna argomentazione concreta.

* * *

B) Sulla necessità di rivedere il percorso delle opere di connessione per evitare il passaggio su aree

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

agricole

Nel verbale della Seconda Conferenza la Provincia ha invitato la Società a rivedere il percorso della soluzione di connessione allo scopo di evitare di passare su aree agricole prediligendo i sedimi stradali *“anche in riferimento a quanto prescritto dall’AdB con il parere prot. 8533 del 19.03.2024”*.

In merito, non si rileva alcuna prescrizione in tal senso nel citato parere espresso dall’AdB. Invero, sulla base di quanto riportato nel parere, risultano le seguenti prescrizioni:

“in fase esecutiva dell’opera, la parte del cavidotto aereo ricadente in area a Media Pericolosità Idraulica venga posizionato in modo tale che i pali di sostegno siano esterni alla stessa area a pericolosità idraulica;

- le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell’ impianto fotovoltaico e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell’aree di intervento;

- si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia”.

Le medesime prescrizioni sono altresì contenute nel parere integrativo n. 11286 prodotto in data 10 aprile 2024, con l’aggiunta della seguente prescrizione relativa alle opere di rimboschimento:

“- Per quanto riguarda le opere di rimboschimento, nelle aree allagabili definite dallo studio idraulico per tempi di ritorno di 200 anni, è autorizzato solo l’utilizzo di piante autoctone della "macchia mediterranea" con funzioni antierosione e prato permanente; venga predisposto un piano di manutenzione dell’area boschiva in modo da evitare l’accumulo di rami spezzati, che nel corso degli anni si potrebbe verificare, e che intralocerebbe il normale deflusso delle acque”.

Orbene, nessuna di tali prescrizioni può essere interpretata nel senso di imporre alla scrivente di rivedere la soluzione di connessione per escludere le aree agricole.

Si ricorda inoltre che la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e relative opere connesse in area agricola è perfettamente compatibile con la destinazione di tali aree in forza di quanto disposto dall’art. 12, comma 7, D.lgs. 387/2003 che costituisce un riconoscimento *ex lege* di tale compatibilità, come confermato altresì dalla giurisprudenza. Per ulteriori dettagli in merito si richiama quanto già esposto al paragrafo A della Nota del 22 marzo 2024.

Alla luce di quanto precede, la richiesta di revisione della soluzione di connessione da parte della Provincia risulta infondata e inconferente.

* * *

C) Sul parere negativo espresso dal Comune di Brindisi prot. n. 3545 del 11 gennaio 2024

Con riferimento alle argomentazioni dedotte dal Comune di Brindisi nel parere negativo in oggetto, si rileva che tale parere e le relative argomentazioni, per gli aspetti relativi all’art. 3.08 NTA del PRG, come adeguato al PUTT/p, sono già stata analizzate e opportunamente confutate dalla scrivente Società nell’ambito della Nota

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

del 22 marzo 2024, alla quale si rinvia.

Preme inoltre rilevare che per gli aspetti di carattere idrogeologico e correlati all'interferenza con il reticolo idrografico del PAI, il Comune ha rimesso ogni valutazione in merito all'Autorità di Bacino.

Come indicato al paragrafo A) che precede, la fascia di 150-m dal reticolo idrografico deriva dalla cartografia PAI. Pertanto, tale fascia può pacificamente ricondursi a un elemento della pianificazione di bacino. Ne deriva che tale aspetto è sottratto alla valutazione del Comune e deve farsi riferimento ai **pareri positivi espressi dall'Autorità di Bacino, quale autorità competente in materia.**

Pertanto, la necessità espressa dalla Provincia che la Società rispetti una distanza di 150-m dal reticolo idrografico sulla scorta del parere espresso dal Comune di Brindisi risulta inconferente.

* * *

D) Sulle aree oggetto di tutela da parte del PPTR e la richiesta di parere al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Considerata la presenza di componenti appartenenti al reticolo idrografico di connessione della RER ai sensi del PPTR (i.e. Canale Apani), la Provincia ha richiesto al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia di esprimere il proprio parere di competenza.

In merito, si rileva che tale condotta risulta in contraddizione con quanto statuito dalla stessa Provincia nella nota del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto la convocazione della seduta di conferenza tenutasi in data 15 marzo 2024. In particolare, codesta Provincia aveva statuito che in assenza di riscontri da parte del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica avrebbe considerato le aree come idonee ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010.

Non si comprende, pertanto, la ragione per cui codesto ente abbia sollecitato nuovamente il citato Servizio per l'emissione del relativo parere.

In ogni caso, si rileva che ai sensi dell'art. 47 NTA del PPTR, l'installazione di impianti rinnovabili e relative opere connesse non è preclusa, richiedendosi esclusivamente che gli interventi in tali aree non siano in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 NTA PPTR.

Tale disposizione rinvia alla disciplina dei singoli ambiti paesaggistici in cui ricade l'intervento, nel caso di specie l'Ambito Paesaggistico n. 9 "La Campagna Brindisina".

La scheda relativa a tale ambito prevede ((Sezione C2) – obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, sottosezione A.1 Struttura e componenti idro-geo-morfologiche) che i soggetti pubblici e privati evitino trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della biodiversità.

In merito, si rileva che: (i) l'interferenza con tale elemento attiene esclusivamente a una porzione del cavidotto aereo di collegamento dell'Impianto (circa 186 m); (ii) come indicato nello Studio di Impatto Ambientale, la porzione di reticolo intercettata mostra evidenze di diffusa antropizzazione, data la presenza di altri impianti fotovoltaici che ne intercettano il percorso (tutti in precedenza autorizzati) e per la presenza di un polo logistico (UNHRD); (iii) l'installazione del tratto di cavidotto aereo comporterà dei lavori temporanei all'esito dei quali verranno ripristinate le condizioni originarie dei luoghi.

Alla luce di quanto precede, non si ritengono sussistenti elementi di incompatibilità tra il cavidotto aereo dell'Impianto e il reticolo idrografico di connessione della RER e non si ritiene che l'installazione del cavidotto sia di portata tale da compromettere la funzionalità della rete ecologica considerata altresì la presenza di

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100

interventi di terzi già autorizzati molto più invasivi (quali, per esempio, il citato polo logistico). In aggiunta, la Società ha espressamente previsto, nell'ottica della massima mitigazione possibile le citate opere di rimboschimento, proprio allo scopo di preservare e favorire la creazione dei corridoi ecologici.

* * *

E) Sulla illegittimità, ai sensi della Legge 241/90, dell'eventuale provvedimento di VIA/PAUR che prescriva revisioni al progetto volte ad escludere la fascia di 150 m del reticolo idrografico ed il passaggio delle opere di connessione su aree agricole.

Alla luce di quanto esposto, appare chiaro come le argomentazioni della Provincia e le relative richieste risultino prive di fondamento e contrarie al principio del buon andamento, leale collaborazione e dell'efficiente gestione del procedimento amministrativo.

Invero, la Provincia ha ignorato i pareri espressi dalle competenti autorità nel corso dell'iter autorizzativo, basando la propria condotta su un'autonoma interpretazione e valutazione del progetto alla luce della normativa di riferimento.

La stessa ha inoltre omesso di considerare qualsiasi contributo offerto dalla Società scrivente al fine di venire incontro alle esigenze manifestate nel corso dell'iter o di confutare in alcun modo le argomentazioni dedotte, limitandosi sotto questo profilo a ribadire di volta in volta sempre la stessa posizione espressa in precedenza, senza dedurre alcun elemento effettivamente contrario o ostativo alla compatibilità del progetto sotto il profilo ambientale, paesaggistico e idrogeomorfologico o altri aspetti.

Infine, anche a prescindere da quanto sopra, **si rileva che ai sensi degli Art. 14-bis e 14-ter Legge 241/90, l'autorità procedente adotta la determinazione finale conclusiva del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza. In base a tale disposizione, l'amministrazione procedente non può ignorare la volontà complessiva risultante dai pareri espressi dagli enti coinvolti, con la conseguenza che laddove questi siano favorevoli, un solo parere negativo non può considerarsi assorbente o sufficiente a prevalere sulle altre posizioni.

In merito, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, laddove un parere non contenga idonea motivazione o non indichi quali sono le condizioni da soddisfare per il superamento del dissenso, ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90 si considera acquisito senza condizioni il consenso dell'amministrazione¹. Pertanto, laddove il Servizio non esprimesse il proprio parere richiesto per i profili sopra indicati, in base alla legge, il relativo assenso dovrebbe considerarsi acquisito senza condizioni.

Atteso inoltre che tutte le altre amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, e che hanno espresso la propria posizione, hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione del progetto, si ribadisce che la Provincia non può, pena l'illegittimità del provvedimento finale per violazione delle posizioni prevalenti espresse in conferenza, richiedere revisioni al progetto volte ad escludere la fascia di 150 m del reticolo idrografico ed il passaggio delle opere di connessione su aree agricole sulla base di quanto espresso da un solo ente, per altro incompetente ad esprimersi direttamente in materia, e in generale sulla base di propri convincimenti che non trovano alcun fondamento logico e giuridico.

* * *

¹ Ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1180/2014; TAR Piemonte, Sez. I, n. 609/2013; Cons. Stato, sez. III, n. 350/2014.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.Viale della stazione, 7
Bolzano (BZ), CAP 39100**F) Sulle integrazioni documentali richieste dal Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia**

Si trasmettono, con la presente, le integrazioni documentali richieste dal Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, con le seguenti note di commento.

- Con riferimento al “Preventivo per la connessione ed elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete” si trasmette la Dichiarazione di autocertificazione sostitutiva di atto notorio attestante l'elenco nonché la corrispondenza degli elaborati trasmessi al Gestore di Rete con quelli allegati alla richiesta di AU;
- Con riferimento a “Certificato Destinazione Urbanistica” si trasmette Certificato di Destinazione Urbanistica in corso di validità al momento del deposito dell'istanza e ricevuta di avvenuta consegna PEC relativa alla nuova richiesta CDU;
- Con riferimento alla “Mappa di aree e manufatti oggetto di finanziamenti pubblici” si trasmette il documento “Dichiarazioni del Conduttore”;
- Per quanto riguarda la “Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore” si trasmette nota ricevuta dal gestore di rete, elaborato denominato “D G14406A01-PTO-02_Dichiarazione gestore di Rete su relazione disponibile al produttore”;
- Per quanto riguarda la “Tabella con l'elenco degli elaborati prodotti” si trasmette il documento revisionato;
- Relativamente alla comunicazione relativa all'impegno di fibra ottica per la realizzazione delle opere la Società comunica che, essendo l'istanza Autorizzativa Unica in fase preliminare e vincolata all'esito della procedura di VIA, provvederà ad inviare la dichiarazione debitamente compilata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in seguito.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO NEL MERITO

La scrivente Società, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

COMUNICA

che non provvederà ad apportare alcuna delle revisioni al layout di progetto così come richieste dalla Provincia se non, esclusivamente in fase esecutiva, ad un riposizionamento della parte del cavodotto aereo ricadente in area a Media Pericolosità Idraulica in modo tale che i pali di sostegno siano esterni a detta area a pericolosità idraulica, così come indicato dall'Autorità di Bacino, sola autorità competente ad esprimersi in materia, nei richiamati pareri prot. 8533 del 19.03.2024 e prot. 11286/2024 del 10 aprile 2024 e

INVITA

la Provincia a: (i) riconsiderare le proprie valutazioni espresse e riportate nel verbale della seconda conferenza di servizi; (ii) fissare una data per la seduta conclusiva della conferenza di servizi; nonché (iii) concludere positivamente il procedimento autorizzativo rilasciando il provvedimento di VIA per l'autorizzazione dell'Impianto coerentemente con le favorevoli posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni competenti in seno alla conferenza di servizi.

Distinti Saluti

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.